

REP. N.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA E (DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE DELLA CONTROPARTE) PER (SINTETICA DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di , in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr/ssa, nato/a a il, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. del e del DPGRC n. del, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. del) si sono costituiti:

COSTITUZIONE DELLE PARTI

- costituzione Regione

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente incardinato presso, dott., nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. del, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 **E 14**, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

- costituzione Società/Impresa

2) La Società/ Impresa / RTI.....cf. n. di seguito denominata Tesoriere, nella persona del dott/sig.....(indicare nome

e cognome, luogo e data di nascita), legale rappresentante della domiciliato per la carica presso la sede legale della (Società/Impresa) avente sede in (indicare la località la provincia, la via e il n. civico della Società/Impresa risultante dalla visura camerale Telemaco).

- nel caso in cui il potere di firma viene delegato a un procuratore la formuladella costituzione della Società potrà essere la seguente:

2) La (Società, Impresa individuale, ecc.) c.f. n. (indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco), di seguito denominata (Società, Impresa individuale) nella persona del dot (o sig.) (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del procuratore, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata il..... dal Notaio Dott....., Repertorio n.....Raccolta n, dal legale rappresentante ed amministratore delegato della Società (ovvero indicare altra carica societaria) Dott. nato a.....il....., domiciliato per la carica presso la sede della.....in..... alla via....

- Se la procura è prodotta in originale cartaceo:

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo e in copia conforme digitale agli atti dell'Ufficio "AA.GG. Atti sottoposti a registrazione e contratti, URP della Segreteria della Giunta" e viene allegata al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

La suddetta procura è allegata in originale al presente contratto in formato digitale

- costituzione di un raggruppamento:

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (inserire denominazione RTI) - di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società..... C.F....., nella persona del sig./dott./ ing./avv., nato a il domiciliato per la carica presso la sede legale in alla via n. ..., nella sua qualità di procuratore, giusta procura del (rep. n. racc. n...) conferita per atto pubblico / scrittura privata autenticata nelle firme dal Dott/dott.ssa, iscritto/a presso il Collegio

notarile di

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico/ scrittura privata autenticata nelle firme il (rep. n.... racc. n.....) dal dott....., notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di

Il RTI è costituito dalle seguenti società:

- 1) la Società (mandataria), avente sede legale in.....alla via n.....;
- 2) la Società (mandataria), avente sede legale in.....alla via n.....;
- 3) la Società (mandataria), avente sede legale in.....alla via n.

VISURA CAMERALE

Verificata dalla Direzione Generale (inserire denominazione Ufficio) la regolarità della visura camerale del (documento Tinserire n. documento), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal....., numero e codice fiscale n. e R.E.A. n...

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

Verificato, altresì, che l'UOD(indicare denominazione UOD) ha

prodotto, per la Società, l'informazione prefettizia rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di.....(indicare la provincia) prot.....del.....in cui si attesta che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7 del d. lgs. 159/2011, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società.

DURC

Verificata dal..... la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, con scadenza, da cui risulta che è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

DUVRI

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n..... del, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

PREMESSE

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. del è stato approvato l'atto di indirizzo per lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Campania;
- che con Decreto Dirigenziale del Direttore Generale per le Risorse Finanziarie n..... del sono stati approvati
- che l'impresa risultata vincitrice è, ai sensi della determinazione del,che di seguito sarà chiamato per brevità "Tesoriere";
- che con verbale n..... del è stata disposta dalla Commissione di Gara l'aggiudicazione provvisoria;
- che con Decreto n..... del....., a seguito dell'esito positivo dei controlli sui requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n 445/2000, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva il Servizio di tesoreria della Giunta Regionale della Campania al
- che il Tesoriere ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;
- che il Tesoriere ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1

lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione..... Schema di Convenzione, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Tesoriere, l'Offerta Economica, l'Offerta Tecnica e l'accordo per la nomina del Responsabile Esterno al trattamento dei dati personali ex art 28 del Regolamento UE679/2016, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOD della Direzione Generale, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti ad eccezione dei seguenti allegati – Allegato A - Capitolato Tecnico,

Art. 2 - Definizioni

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

1. Regione: la Regione Campania - Giunta Regionale, (presso) per la quale il Tesoriere si obbliga a eseguire i servizi richiesti;
2. Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati e i documenti richiamati e presupposti;
3. Tesoriere: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire il Servizio di Tesoreria e i servizi connessi.

Art. 3 - Norme regolatrici

1. L'esecuzione della presente Convenzione è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
3. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e norme comunque vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

Art. 4 - Consenso e oggetto della Convenzione

1. La Regione affida al Tesoriere, che accetta, l'esecuzione della Convenzione per l'affidamento dei servizi di Tesoreria e degli adempimenti connessi all'esecuzione della Convenzione e dagli altri adempimenti connessi previsti dalle disposizioni di legge, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte **nell'Allegato A - Capitolato Tecnico**.
2. Con la Convenzione, il Tesoriere si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire i servizi del presente Atto e tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalla Regione, con le caratteristiche tecniche e di conformità, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

Art. 5 - Decorrenza e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di un triennio dalla data della stipula, salvo quanto previsto per i casi di risoluzione e recesso.
2. Entro sei mesi precedenti la scadenza del triennio, su richiesta dell'Ente, è prevista un'opzione di proroga, per cui il Tesoriere è obbligato a proseguire la prestazione contrattuale per ulteriori due anni a partire dal giorno successivo alla scadenza del triennio alle medesime condizioni, come previsto dall'articolo 120 comma 10 Decreto Legislativo 36 anno 2023.

3. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, ha l'obbligo di proseguire il servizio di Tesoreria alle medesime condizioni anche oltre il termine di scadenza del contratto per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara relative al nuovo affidamento ed al conseguente passaggio di consegne, come previsto articolo 120 comma 11 Decreto Legislativo 36 anno 2023.
4. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione, il Tesoriere sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Tesoriere.

Art. 6 - Condizioni del Servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Tesoriere, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Tesoriere garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Tesoriere si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Il Tesoriere si obbliga ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato.
5. Il Tesoriere si obbliga a consentire alla Regione e/o a terzi autorizzati, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche

senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. Il Tesoriere si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Tesoriere

1. Il Tesoriere si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - 1a. eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - 1b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con il Tesoriere a cui è eventualmente subentrato; o che gli subentri al termine della presente Convenzione;
 - 1c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione contraente di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - 1d. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra.
2. Il Tesoriere si obbliga a predisporre e trasmettere all'Amministrazione in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Capitolato.

Art. 8 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalla Regione, il Tesoriere si obbliga a prestare i servizi come descritti e secondo le modalità riportate nel Capitolato Tecnico.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Tesoriere e la Regione.

Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti

1. Tesoriere ha diritto unicamente alla corresponsione di un corrispettivo forfettario e onnicomprensivo annuale totalmente a carico della Regione, come previsto nel Capitolato tecnico, secondo quanto definito nell'offerta tecnica per un importo pari ad euro Per il primo periodo il corrispettivo forfettario e onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 sarà commisurato all'effettiva durata della prestazione del servizio di tesoreria a partire dalla data prevista di avvio del servizio fino al termine del primo esercizio. Le condizioni del servizio di tesoreria sono comunque dettagliate nel capitolato di gara.
2. Tale corrispettivo si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Tesoriere e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 119 comma 11 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023.
3. Il tesoriere, con riferimento ai servizi complementari di cui all'art. 17 del capitolato, ha diritto, in caso di attivazione degli stessi, al corrispettivo nella misura definita nell'offerta tecnica dall'aggiudicatario:
 - a) ADUE SEPA Direct Debit (SDD)
 - b) CHECK IBAN.....
 - d) FIDEIUSSIONI.....
4. Il tesoriere, con riferimento ai servizi complementari di cui all'art. 17 del

capitolato, ha diritto altresì, in caso di attivazione del servizio Carte di credito Aziendali, al corrispettivo alle migliori condizioni di mercato e l'eventuale erogazione di questo servizio viene regolata da specifico accordo da convenire tra le parti.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Tesoriere in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Tesoriere di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Tesoriere non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 10 – Fatturazione e pagamenti

1. Il Tesoriere si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalla Regione in favore del Tesoriere, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Tesoriere, i cui estremi sono stati comunicati alla Regione con nota prot. del.... L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.3 L.136/2010 costituisce causa di risoluzione contrattuale.
5. Il Tesoriere, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende note alla Regione tempestivamente le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Tesoriere non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta, tuttavia, espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Tesoriere può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Tesoriere si renda inadempiente a tale obbligo, la

Convenzione potrà essere risolta di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa dalla Regione.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Relativamente al Servizio di Tesoreria, consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi, previsti dal capitolato e dalla presente Convenzione, si precisa che ai sensi dell'art. 4.2 della Determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, così come aggiornata da ultimo dalla Delibera ANAC numero 585 del 19 dicembre 2023, essendo il Tesoriere qualificato come "organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente, in qualità di Agente pagatore (Corte dei Conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della Tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.
2. Relativamente ad altri servizi compresi nel presente appalto, non strettamente rientranti nella definizione del "Servizio di Tesoreria" sopra delineato, si applicherà la normativa sulla tracciabilità ogni qualvolta se ne verifichino i presupposti ai sensi della vigente normativa e delle indicazioni ufficiali dell'ANAC e che l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.3 L.136/2010 costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Art. 12 - Trasparenza

1. Il Tesoriere espressamente ed irrevocabilmente:
 - 1a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - 1b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione

stesso;

1c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Tesoriere non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Tesoriere, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla Risoluzione.

Art. 13 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il Tesoriere dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

1. La Regione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia della presente Convenzione, per assicurare che da parte del Tesoriere siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Tesoriere gli inadempimenti relativi

all'applicazione delle penali.

2. Ove si verificchino inadempienze da parte del Tesoriere nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili alla Regione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Regione si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera nelle seguenti modalità:
 - 3a. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Regione ovvero a forza maggiore o caso fortuito per l'attivazione dei servizi di cui al capitolato la Regione applica al Tesoriere una penale pari a 100 euro, rivalendosi sulla cauzione;
 - 3b. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata che abbia determinato un mancato svolgimento del servizio a favore della Regione, la Regione si riserva l'insindacabilità di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare dell'importo del contratto rapportato al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo del contratto, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.
4. Deve considerarsi mancato svolgimento del servizio anche il caso in cui il Tesoriere esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi la Regione applica al Tesoriere le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. La Regione, in caso di reiterati inadempimenti del Tesoriere, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille all'1 per mille del valore della Convenzione, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione.
6. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione

di diritto della Convenzione per grave ritardo. In tal caso, la Regione avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Tesoriere per il risarcimento del danno.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Tesoriere dalla Regione; il Tesoriere dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Tesoriere le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. La Regione potrà applicare al Tesoriere penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del corrispettivo annuo spettante al Tesoriere; il Tesoriere prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della Regione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Tesoriere per il risarcimento del danno.

Art. 15 – Cauzione

La Regione dà atto che il Tesoriere ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza della presente Convenzione d'appalto, mediante polizza fidejussoria del n., stipulata con(Agenzia di.....)),per un importo pari a

Euro.....

(.....) pari al(....%) del corrispettivo complessivo cumulativo del triennio e dei due anni previsti dall'opzione di proroga fissato dalla Convenzione stessa.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 106 comma 8 del d.lgs 36/2023.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Tesoriere, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Tesoriere per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il Tesoriere è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della Convenzione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente Convenzione.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine della Convenzione, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il Tesoriere.

Art. 16 - Danni e responsabilità civile

1. Il Tesoriere assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Tesoriere stesso quanto della Regione Campania e/o di terzi, in virtù del servizio oggetto della Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa

riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Tesoriere, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa, a beneficio anche della Regione Campania e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Tesoriere, anche future, nascenti dall'esecuzione della stessa. In particolare, detta polizza tiene indenne la Regione Campania, ivi compresi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Tesoriere possa arrecare alla Regione medesima, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Campania e, pertanto, qualora il Tesoriere non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 17 - Obblighi di riservatezza

Il Tesoriere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione.

Il Tesoriere potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 18 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Oltre che in base alle clausole generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, la Regione potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento

delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Tesoriere anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dalla Regione per porre fine all'inadempimento, la medesima Regione ha la facoltà o di applicare una penale equivalente oppure di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, fermo il diritto della Regione al risarcimento dei danni ulteriori che dalla risoluzione derivino.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, la Regione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la presente Convenzione nei seguenti casi:
 - 3a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Tesoriere, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023;
 - 3b. violazione delle norme in materia di cessione della Convenzione e dei crediti;
 - 3c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "[Cauzione](#)";
 - 3d. nei casi previsti dall'articolo "[Tracciabilità dei flussi](#)";
 - 3e. nei casi di cui all'articolo "[Obblighi di riservatezza](#)";
 - 3f. nei casi di cui all'articolo "Cessione della Convenzione, disciplina del subappalto e cessione dei crediti";
 - 3g. nei casi di cui all'articolo "[Trasparenza](#)";
 - 3h. nei casi di cui all'articolo "[Clausola Anti Pantouflage](#)".
4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Tesoriere con le modalità

previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 19 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Tesoriere con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

2a. qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere;

2b. qualora il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Tesoriere medesimo;

2c. qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Tesoriere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

2d. La Regione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Tesoriere con lettera raccomandata a/r;

2e. Nel caso di cui al precedente comma, il Tesoriere ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.;

2f. La Regione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Tesoriere con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Tesoriere delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;

2g. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Tesoriere deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la la Regione.

Art. 20 – Cessione della Convenzione, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

1. E' fatto divieto al Tesoriere di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
2. E' fatto assoluto divieto al Tesoriere di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d e n. 3 del Decreto Legislativo 36 anno 2023.
3. E' fatto assoluto divieto al Tesoriere di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione debitrice, salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 12 del Decreto Legislativo 36 anno 2023.
4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii..
5. In caso di inadempimento da parte del Tesoriere degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto alla presente Convenzione.

Art. 21 - Clausola di manleva

1. Il Tesoriere si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
2. Il Tesoriere assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Tesoriere stesso quanto della Regione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Il Tesoriere assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Regione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su brevetti e diritti d'autore acquistati e/o utilizzati dal Tesoriere, quest'ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Regione.

Art. 22- Responsabile del Servizio e Referente del Tesoriere

1. Con la stipula del presente atto il Tesoriere individua il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Tesoriere, il quale è Referente nei confronti della Regione, comunicandone le generalità ed i riferimenti alla Regione.
2. Il Tesoriere deve, inoltre, comunicare alla Regione il nominativo del Responsabile dell'esecuzione della Convenzione che svolgerà il ruolo di interfaccia con la stessa Regione per tutte le attività ed eventuali problematiche di natura tecnica e/o operativa inerenti al servizio.

Art. 23 - Obblighi sociali

Il Tesoriere si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di

lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Tesoriere si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto della presente Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 24 - Verifiche sull'esecuzione della Convenzione

1. Anche ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, il Tesoriere si obbliga a consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione potrà procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, ogni qual volta lo ritenga necessario ed opportuno, mediante i soggetti incaricati della funzione di revisione economico finanziaria comunicati precedentemente al Tesoriere.
3. Il Tesoriere dovrà all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di tesoreria.
4. Il Tesoriere, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

Il Tesoriere dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e

l'esecuzione della Convenzione stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta negli atti di gara di cui all'allegato "ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART 28 DEL REGOLAMENTO UE 679".

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il Tesoriere prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula della Convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione della Convenzione, il Tesoriere acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Tesoriere si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

Il Tesoriere si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; Il Tesoriere si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il Tesoriere prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto

automaticamente di diritto la Convenzione, fermo restando che il Tesoriere sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 26 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il rappresentante legale del Tesoriere è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata della Convenzione. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto della presente Convenzione, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il Tesoriere.

Art. 27 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il Tesoriere si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 28 - Codice del comportamento

Il Tesoriere si obbliga nell'esecuzione della Convenzione a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla **D.G.R. n. n. 612 del 14.11.2024 pubblicata sul B.U.R.C. n. 83 del 02.12.2024.**

L'obbligo permane per tutta la durata del contratto stipulato limitatamente alle attività e funzioni svolte in adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione della Convenzione.

Sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme del codice di comportamento le attività svolte dai soggetti privati contraenti e dai loro

collaboratori estranei a quelle oggetto dell'incarico/contratto stipulato con l'Amministrazione. (Art.54 del Decreto Legislativo 165 del 2001 e Decreto del Presidente della repubblica numero 62 del 2013.

Art. 29 – Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione da parte della Regione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Art. 30 – Figure di riferimento nell'esecuzione della Convenzione

I rapporti contrattuali fra la Regione e il Tesoriere saranno gestiti dal RUP,nominato con Decreto Dirigenziale n.del..... , e, per la Società, dal Legale rappresentante ,.....

Il DEC per la Regione è....., nominato con decreto dirigenziale n.deldella Direzione Generale; per il Tesoriere il Capo Progetto è :.....

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra

parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 31 – Foro competente

Per tutte le questioni relative alle controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra Regione e Tesoriere, le parti concordano la competenza in via esclusiva del Foro di Napoli ai sensi dell'art.29 c.p.c.. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 32 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti della presente Convenzione, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e ATI/SOCIETA' si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione:
- 2) ATI/SOCIETA':

Art. 33 - Imposte e spese

Sono a carico del Tesoriere le spese di bollo e registrazione della presente Convenzione, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica... **[-Se sono presenti allegati diversi dalla procura indicare l'assolvimento delle imposte per gli allegati:...**ad eccezione dell'allegato/degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraversol'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' articolo 18, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto la presente Convenzione e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da.....pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto **dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.**

La presente Convenzione viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).